

**PATTO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI****Premessa**

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: *«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»*. La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

È, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti"*. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici<sup>1</sup>.

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

---

<sup>1</sup> A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*).

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali *"sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro"*. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"*; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità *"l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto stesso, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Patto;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

## **Articolo 1**

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e si deve altresì considerare allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare il proprio agire non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

## **Articolo 2**

### *Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante*

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente – ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l'art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l'esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi;

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

### **Articolo 3**

#### *Obblighi dell'Amministrazione appaltante*

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

### **Articolo 4**

#### *Violazione del Patto di Integrità*

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 5**

### *Efficacia del Patto di Integrità*

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche esperita con procedura negoziata<sup>2</sup>.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

---

<sup>2</sup> L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l'A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 29 APRILE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di venerdì ventinove del mese di aprile, alle ore 10,25 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

|   |                        |                     |    |                          |                  |
|---|------------------------|---------------------|----|--------------------------|------------------|
| 1 | GUALTIERI ROBERTO..... | <i>Sindaco</i>      | 8  | ONORATO ALESSANDRO ..... | <i>Assessore</i> |
| 2 | SCOZZESE SILVIA .....  | <i>Vice Sindaco</i> | 9  | PATANE' EUGENIO .....    | <i>Assessore</i> |
| 3 | ALFONSI SABRINA .....  | <i>Assessora</i>    | 10 | PRATELLI CLAUDIA .....   | <i>Assessora</i> |
| 4 | CATARCI ANDREA .....   | <i>Assessore</i>    | 11 | SEGNALINI ORNELLA .....  | <i>Assessora</i> |
| 5 | FUNARI BARBARA .....   | <i>Assessora</i>    | 12 | VELOCCIA MAURIZIO .....  | <i>Assessore</i> |
| 6 | GOTOR MIGUEL .....     | <i>Assessore</i>    | 13 | ZEVİ ANDREA TOBIA .....  | <i>Assessore</i> |
| 7 | LUCARELLI MONICA ..... | <i>Assessora</i>    |    |                          |                  |

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Lucarelli, Segnalini e Zevi  
Intervengono in modalità telematica gli Assessori Funari, Gotor e Velocchia.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.  
(*OMISSIS*)

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessore Velocchia.  
(*OMISSIS*)

**Deliberazione n. 139****Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  
e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024.****Premesso:**

che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) ha previsto una serie di misure e disposizione per la "prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

che la suddetta normativa è volta alla prevenzione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare con interventi integrati, la cui efficacia deve essere costantemente monitorata per l'adozione tempestiva di eventuali misure correttive o di rettifica;

che tale normativa, altresì, articola il processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione di fenomeni corruttivi su due livelli:

- un livello "nazionale" costituito dall'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), sentiti il Comitato Interministeriale istituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 e la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 c. 1 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
- un livello "decentrato" nel quale ogni pubblica amministrazione definisce un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) nel quale, sulla base delle indicazioni fornite con il P.N.A., sono

effettuate un'analisi e una valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

che l'adozione del P.T.P.C.T. costituisce per l'Ente un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità all'interno dell'Amministrazione, nonché una preziosa occasione di confronto con la cittadinanza e con gli stakeholders su tali temi;

che l'art. 1, c. 8, della L. n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41 del D.lgs. n. 97/2016, prevede che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Negli Enti Locali il piano è approvato dalla Giunta”*;

che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, sono state approvate le Linee Programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2021-2026, nelle quali particolare rilievo è stato riservato alla semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi ed al coinvolgimento della società civile;

che con Ordinanza Sindacale n. 16 del 21 gennaio 2020, le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza (R.P.C.T.) sono state temporaneamente attribuite al Direttore p.t. della Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale;

#### **Considerato:**

che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021 - 2022 - 2023;

che Piano Nazionale Anticorruzione, costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione aggiornando il PNA 2019-2021, fornendo un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale;

#### **Preso atto:**

che il P.T.P.C.T. 2022 - 2023 - 2024 è collegato ed integrato con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione Capitolina;

che risulta coerente con il quadro normativo di riferimento e alle linee guida adottate dall'A.N.AC. e conferma l'impianto generale delle misure di anticorruzione favorevolmente sperimentate, in continuità con l'azione condotta nelle precedenti annualità;

che il Consiglio dell'ANAC ha stabilito il termine ultimo per l'adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 entro il 30 aprile 2022;

che il Consiglio dell'ANAC, altresì, ha approvato in data 02 febbraio 2022 gli orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza;

che il Piano è stato redatto pianificando le misure di prevenzione, al fine di superare la logica di mero adempimento, per orientarsi, sempre più, al risultato, mediante la messa in campo delle necessarie misure di prevenzione oggettive e soggettive non solo generali, ma specifiche conseguenti alle esperienze concrete dell'Amministrazione;

che la revisione strutturale del Piano e la razionalizzazione degli istituti e dei relativi adempimenti hanno permesso il miglioramento dei seguenti ambiti:

- revisione delle modalità operative per l'applicazione della misura della rotazione ordinaria;
- approfondimento della disciplina in materia di conflitti di interessi, razionalizzazione delle misure previste e dei relativi monitoraggi;
- Monitoraggio puntuale dei tempi procedurali e analisi dei rilevati indicatori di tempestività;
- implementazione dei monitoraggi di secondo livello, quale momento di confronto tra RPCT e Referenti.

che Roma Capitale, in linea con il processo di transizione digitale in atto, si è dotata di apposito applicativo per la gestione del ciclo di prevenzione della corruzione all'interno del Motore Unico Amministrativo (MUA);

che detta informatizzazione ha consentito la realizzazione di un Master unico dei processi/procedimenti dell'Ente, che si integrerà, in futuro, con gli altri sistemi informativi, così da consentire un maggiore controllo tra le varie aree che interessano trasversalmente il percorso delle "best practices".

che il Master unico dei procedimenti, nonché l'applicativo dedicato agli adempimenti dell'anticorruzione, consente con maggiore efficacia di individuare gli ambiti operativi sui quali concentrare l'attenzione in ottica preventiva, nell'opacità e nella complicazione trova terreno fertile il fenomeno corruttivo;

che è stata effettuata, inoltre, una rivisitazione generale del sistema di prevenzione finalizzato all'individuazione ottimale delle misure di prevenzione secondo il rischio emergente;

#### **Dato atto:**

che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha elaborato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 – 2023 – 2024;

che la suddetta proposta è stata, altresì, inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione di Roma Capitale con nota prot. RC/44295 del 30 dicembre 2021;

che con nota prot. RC/38 del 03 gennaio 2021, il R.P.C.T. ha fornito informativa alle Organizzazioni Sindacali;

che con nota prot. RC/41 del 03 gennaio 2022, il R.P.C.T. ha informato i Direttori delle Strutture di Roma Capitale;

che con nota prot. RC/13 del 03 gennaio 2022, il R.P.C.T. ha informato i Consiglieri Capitolini;



che, nella fase prodromica di elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 - 2023 - 2024, al fine di realizzare una forma di consultazione che coinvolga cittadini, *stakeholders*, tutte le associazioni e le altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, il R.P.C.T., con avviso pubblico, ha invitato i suddetti soggetti a presentare proposte e osservazioni relative al contenuto del Piano;

che, la consultazione pubblica di cui sopra è avvenuta, dal 03 gennaio 2022 al giorno 15 gennaio 2022, tramite pubblicazione sulla home page del sito istituzionale di un collegamento ad un'apposita pagina dedicata e ha riguardato i seguenti atti:

- il P.T.P.C.T. 2022 - 2023 - 2024;
- il modulo tramite il quale inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di consultazione, le proposte e le osservazioni sul documento, da valutare ai fini dell'elaborazione del documento definitivo;

che, a seguito della suddetta consultazione, son pervenute cinque osservazioni ritenute non coerenti con l'impianto complessivo del documento;

che sono, altresì, pervenuti i seguenti contributi e osservazioni sul documento, da parte di Uffici e Organi dell'Amministrazione capitolina conservati in atti:

- a) Polizia Roma Capitale, prot. RH/7791 del 14 gennaio 2022 (acquisito con prot. RC/1316 del 14 gennaio 2022);
- b) Dipartimento Organizzazioni e Risorse Umane, prot. GB/3521 del 17 gennaio 2022 (acquisito con prot. RC/1586 del 17 gennaio 2022);
- c) Dipartimento Partecipate, prot. RL/187 del 17 gennaio 2022 (acquisito con prot. RC/1587 del 17 gennaio 2022);
- d) Dipartimento Comunicazione Istituzionale, prot. GE/255 del 17 gennaio 2022 (acquisito con prot. RC/1563 del 17 gennaio 2022);

che all'esito dell'analisi al riguardo svolta si è provveduto a recepire quei contributi e quelle osservazioni pertinenti allo strumento P.T.P.C.T. ed idonei a migliorare la fruibilità e l'accessibilità del documento medesimo;

che con nota RC/11236 del giorno 11 aprile 2022 è stata inviata al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale e al Direttore Generale la proposta di Piano integrata con i suddetti contributi, nonché degli orientamenti ANAC per la pianificazione Anticorruzione Trasparenza;

che, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione le vigenti normative prevedono che il P.T.P.C.T. debba essere coordinato con i contenuti e gli obiettivi definiti in altri strumenti di programmazione dell'Ente ed inserito nel ciclo della performance;

che i contenuti del P.T.P.C.T. costituiscono obblighi ed obiettivi dei Dirigenti ai sensi delle vigenti normative;

ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022 - 2023 - 2024;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- la determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015;
- la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016);
- la Delibera del Consiglio dell'A.N.AC. n. 241 del giorno 8 marzo 2017;
- la Delibera del Consiglio dell'A.N.AC. n. 641 del giorno 14 giugno 2017
- la Delibera del Consiglio dell'A.N.AC. n. 1134 del giorno 8 novembre 2017;
- la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la deliberazione del Consiglio A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019;
- la delibera del Consiglio A.N.AC. del 21 luglio 2021:
- la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 19 del 19 febbraio 2021;

Atteso

che in data 20 aprile 2022 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione.

Il RPCT

F.to: M.L. Sabato

che, in data 20 aprile 2022, il Direttore della Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs.

n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: M.L. Sabato

che, in data 21 aprile 2022, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per, gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: S. Quintarelli

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

#### LA GIUNTA CAPITOLINA

su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, per i motivi espressi in narrativa ed integralmente richiamati

#### DELIBERA

- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022 - 2023 - 2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il P.T.P.C.T. 2022 - 2023 - 2024 sul sito istituzionale di Roma Capitale nell’apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente;
- di stabilire che le attività previste nel P.T.P.C.T. 2022 - 2023 - 2024 costituiscono, dalla data di adozione dello stesso, obiettivi dei Dirigenti dell’Ente, da porre in stretto collegamento e da coordinare coi contenuti e gli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione di Roma Capitale, anche al fine della valutazione delle performance individuale;
- di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di propria competenza;
- di ribadire che le Società, gli Enti ed Associazioni, a qualsiasi titolo partecipati da Roma Capitale, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni dettate dal P.T.P.C.T. 2022 - 2023 - 2024;
- di autorizzare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ad apportare, con propri atti, eventuali modifiche o integrazioni alle pianificazioni degli adempimenti e degli obiettivi inseriti nel P.T.P.C.T., conseguenti a circostanze ed eventi ora imprevedibili, sentito l’Organo politico di riferimento.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

*(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE

S. Scozzese

IL SEGRETARIO GENERALE

P.P. Mileti

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 3 maggio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 maggio 2022.

Lì, 2 maggio 2022

**SECRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE  
F.to Gianluca Viggiano